



PARERE MOTIVATO

n. 200 del 23 ottobre 2014

(odg 1 del 23 ottobre 2014)

OGGETTO: Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno (VR)

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Alta Val d'Illasi.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- I Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno hanno approvato con DGC n. 16 del 14.05.11, n.10 del 22.02.11, n.80 del 26.09.11 e n.75 del 7.10.11 il Documento Preliminare, ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T.I., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - I Comuni hanno espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti



dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 34 del 21.12.13 e n.39 del 23.12.13 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio dei Comuni, nel Bur n.6 del 17.01.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Corriere del Veneto" e "Il Sole 24 Ore" del 10.01.14.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.2, delle quali nessuna attinente materie ambientali;

DATO ATTO che:

- La Commissione Regionale VAS, con parere n. n. 57 del 05 agosto 2011, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 559 del 21.01.14 del Comune di Badia Calavena assunta al prot. reg. n.32116 del 24.01.14;
- prot. n. 559 del 21.01.14 del Comune di Badia Calavena assunta al prot. reg. n.32116 del 18.02.14;
- prot. n. 3810 del 12.05.14 del Comune di Badia Calavena assunta al prot. reg. n. 209494 del 14.05.14;
- prot. n. 5914 del 23.07.14 del Comune di Badia Calavena assunta al prot. reg. n.342112 del 11.08.14;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 304/2014 del 13.10.2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- esaminato lo studio per la valutazione d'incidenza trasmesso dal Comune di Badia Calavena con nota n. 5914 del 23.07.2014 (prot. reg. 342112 del 11.08.2014) ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota n. 559 del 21.01.2014 ed acquisita con n. 32116 del 28.01.2014;
- verificato e considerato che il territorio del Comune di Selva di Progno si trova nella regione biogeografica alpina e che è interessato dalla presenza del sito Natura 2000 SIC ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine,

segnala che l'elaborato in esame risulta in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle prescrizioni di seguito riportate;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 1 del 23 ottobre 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23 ottobre 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.



- Per quanto concerne lo stato dell'ambiente il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali; in sede istruttoria sono stati inoltre acquisiti alcuni approfondimenti relativi alle componenti *Flora, fauna e biodiversità* e *Paesaggio e territorio* e *Beni materiali e risorse* e sono stati aggiornati i dati relativi a:

- qualità dell'aria;
- clima;
- acque superficiali e sotterranee;
- percentuale di copertura della rete fognaria;
- concentrazione di nitrati nelle acque potabili;
- vulnerabilità idrogeologica;
- inquinamento luminoso

Attese le criticità evidenziate relative al gas radon le NTA del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002).

Considerato il fenomeno generale dell'avanzare del bosco e della contrazione delle superfici a prato-pascolo si ritiene che il piano di monitoraggio debba essere integrato con degli indicatori riferiti alla misurazione della superficie a bosco e della superficie destinata a prato-pascolo.

Dovrà inoltre essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori da monitorare e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.

Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato elementi di attenzione in fase di pianificazione e per le quali sono state proposte delle misure di mitigazione che dovranno essere assunte dal Piano e recepite nelle NTA.

- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PATI, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:
 - completamento delle reti di collettamento;
 - ridurre il consumo di suolo urbano;
 - riqualificare su basi ecologiche le aree dismesse;
 - rigenerare i processi naturali possibili in città;
 - favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - ridurre il consumo di energia con il corretto uso delle tecnologie;
 - scegliere i materiali da costruzione in base ai dettami della bioarchitettura;
 - promuovere gli insediamenti con molteplicità di funzioni;
 - promuovere la riduzione del traffico automobilistico;
 - favorire le produzioni e le tecnologie ecocompatibili;
 - incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - promuovere l'uso della corretta procedura di VAS comprensiva della fase della partecipazione dei cittadini e consultazione con gli Enti.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PATI con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con:
 - Programma Regionale di Sviluppo
 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano Regionale dei Trasporti;
 - Piano Regionale per le Attività di Cava;
 - Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige;
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
 - Piano di Tutela delle Acque;



- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Verona adottato con DCP n. 52 del 27.06.2013;
 - Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia.
- Il Rapporto Ambientale riporta l'elenco delle azioni di piano che creano effetti positivi sull'ambiente con riferimento all'articolo delle NTA che hanno assunto le misure di mitigazione e/o compensazione e alle modalità operative per la realizzazione di dette misure.

In particolare l'art. 45 delle NTA individua le direttive per la mitigazione:

- dei processi di trasformazione sul microclima;
- degli effetti del sistema dei trasporti;
- degli effetti dell'illuminazione diffusa;
- per le acque di scarico.

Sul punto si fa presente che risulta necessario apportare le seguenti modifiche all'articolo:

- Per i processi di trasformazione sul microclima la previsione dell'adozione in sede di P.I. del "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" dovrà avere carattere di cogenza;
 - Per gli effetti dell'illuminazione diffusa dovranno essere riportate in modo corretto le indicazioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
- Per quanto riguarda le acque di scarico, non emerge dal Rapporto Ambientale la valutazione degli effetti derivanti nuove edificazioni in ambiti sprovvisti di rete fognaria. Tuttavia le Norme Tecniche individuano alcune misure di mitigazione per le acque reflue di scarico, i cui contenuti dovranno essere attentamente verificati con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.
- Dalle Norme tecniche si evince che:
- sono previste delle "Norme di flessibilità" (art. 54), in base alle quali: *"Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal P.A.T.I., dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, Limiti fisici all'espansione, alle seguenti condizioni:*
 - *che in sede di P.I. siano rispettati il limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T.I. e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" S.A.U. quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di P.I.);*
 - *che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità e le aree classificate in "valori e tutele";*
 - *che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, e di eventuali lotti di completamento o d'integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.*

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade d'interconnessione tra gli aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo



soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S."

- Il P.A.T.I. individua come ambiti di "Ambiti dell'edificazione diffusa" (art. 28) gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati, generalmente provvisti delle principali opere di urbanizzazione. Per tali ambiti il PI:
 - *"individua, precisa e determina i perimetri dei nuclei insediativi e definisce, se necessario, zone insediative speciali di completamento residenziale o a carattere extralberghiero e potranno essere individuati ulteriori ambiti qualora l'edificazione esistente non sia interessata da aziende agricole;*
 - *il PI disciplina gli interventi ammissibili anche attraverso l'utilizzo di strumenti urbanistici attuativi;*
 - *indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;*
 - *condiziona gli interventi di nuova costruzione in risposta alle esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza".*

Si evidenzia comunque che gli "Ambiti dell'edificazione diffusa" non sono stati individuati sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" e che il PATI prevede comunque la possibilità di individuare nuovi ambiti e in sede di PI potranno essere disciplinate le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili anche attraverso l'utilizzo di strumenti urbanistici attuativi;

- Relativamente alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo a dominante residenziale o produttivo" (art. 29) il PATI individua "le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni, comunque consentite anche se non puntualmente individuate [...] gli interventi di espansione urbana, non puntualmente identificate nella tavola 4, potranno essere ammessi esclusivamente se compatibili con i vincoli insistenti su territorio e con la disciplina di cui ai Capi 2 e 3 e nei limiti imposti dal Rapporto Ambientale e purché le stesse siano contenute nelle A.T.O. a tal fine previste dal P.A.T.I. come dotate di opportuno carico insediativo aggiuntivo, residenziale o produttivo a seconda dell'ATO."
- Relativamente ai "Centri storici e valori storico-architettonici-testimoniali" (art. 38) è previsto che il PI definisca:
 - *"[...] le nuove possibilità edificatorie residenziali, dovranno essere previste in prossimità degli aggregati esistenti, secondo criteri organizzativi e regole compositive di ogni centro o nucleo nel limite massimo del 20% dell'esistente, senza che questo vada ad interessare il dimensionamento del P.A.T.I.. Tale incremento dovrà avvenire nel rispetto dei gradi di tutela di cui al successivo punto g) e per adeguamenti igienico-sanitari, al fine di garantire una salvaguardia del contesto;*
 - *i cambi di destinazione d'uso senza che ciò vada ad interessare il dimensionamento del P.A.T.I. ;*
 - *gli ambiti da assoggettare a Strumento Urbanistico Attuativo [...]*

Ciò considerato, va detto che è da intendersi valutato quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della trasformabilità"; i nuovi ambiti di trasformazione conseguenti a modifiche diverse da quelle conseguenti alla definizione del dettaglio di scala in



coerenza a quanto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii (che dovranno essere richiamati nell'articolo), con particolare riferimento all'art. 43 della LR 11/04, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06; in caso di individuazione di un assetto del territorio complessivamente diverso da quello rappresentato sull'elaborato 4 "*Carta della Trasformabilità*" e valutato nel Rapporto Ambientale conseguentemente all'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione con riferimento alle azioni sopra riportate, il Piano degli interventi dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS.

- Per quanto riguarda le "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e ambientale*" considerato che dal Rapporto Ambientale non emerge una descrizione approfondita degli interventi previsti, né una valutazione esaustiva dei potenziali effetti sull'ambiente, si ritiene che tali ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve la fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- Relativamente ai "*servizi di interesse comune di rilevanza locale*" di progetto, considerata la conformazione del territorio e le sue peculiarità paesaggistiche e atteso che nel Rapporto Ambientale non vengono individuate direttive e/o prescrizioni per il corretto inserimento progettuale nel contesto paesaggistico, si ritiene opportuno che in sede di PI, per tali ambiti e in particolare per le nuove aree a parcheggio, siano individuate opportune misure di inserimento paesaggistico.
- Analogamente per la "*linea preferenziale di sviluppo insediativo a dominante produttiva*" individuata nell'ATO IN.01 a sud di Selva di Progno, considerata la conformazione del territorio e le caratteristiche dell'intorno dell'area e atteso che nel Rapporto Ambientale non vengono individuate direttive e/o prescrizioni per il corretto inserimento progettuale nel contesto paesaggistico, si ritiene opportuno che in sede di PI, per tale ambito e in particolare per le nuove aree a parcheggio, siano individuate opportune misure di inserimento paesaggistico.
- Per quanto riguarda "*l'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di medio strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1000 mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale*" di cui all'art. 33 delle Norme Tecniche si ritiene che tali ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale."
- Con nota prot. n. 5914 del 23.07.2014 del Comune di Badia Calavena il responsabile dell'Ufficio di Piano ha dichiarato che sono pervenute complessivamente n. 2 osservazioni, nessuna delle quali è stata considerata di interesse ambientale.
- Tutto ciò premesso si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano. Pertanto, alla luce degli approfondimenti acquisiti in sede istruttoria e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni si ritiene che, con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PATI e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PATI a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate;

RITENUTO che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del, nonché con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PATI a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. nella tabella dell'art. 3 "Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Piano di Monitoraggio" dovranno essere inseriti degli indicatori riferiti alla misurazione della superficie a bosco e della superficie destinata a prato-pascolo.
 - 1.1.2. considerata la percentuale di abitazioni attese superare il livello di riferimento di 200 Bq/m³ per la concentrazione del gas radon, le Norme Tecniche del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con le misure di mitigazione contenute nel Rapporto Ambientale e con opportuni riferimenti alla DGR 79/2002 e alle *tecniche rimediali e preventive* individuate nell'allegato 4 della medesima Delibera.
 - 1.1.3. nelle direttive dell'articolo 45 per la *mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima* la frase "il Comune, nell'ambito del P.I. valuta l'opportunità di adottare" dovranno essere sostituite con la frase "il Comune, nell'ambito del P.I. adotterà".
 - 1.1.4. nelle direttive dell'articolo 45 per la *mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa* dovranno essere riportate in modo corretto le indicazioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
 - 1.1.5. alla fine dell'art. 31 "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e ambientale" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e ambientale dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, fatte salve la fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013".
 - 1.1.6. alla fine dell'art. 33 "Attività produttive/commerciali in zona impropria" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "Gli ambiti per l'insediamento di medio strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1000 mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale" dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".
 - 1.1.7. L'«Art. 12 – Rete Natura 2000 - IT3210040» dovrà essere modificato come segue:
"Il P.A.T.I. individua nella tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" le aree sottoposte alle disposizioni della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria ed alle Zone a Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dalla normativa regionale vigente in materia. Tali aree sono individuate nel sito IT3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine.
Direttive



Il P.I. definisce norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe. Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme ed ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004.

Prescrizioni

Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 deve essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- 1.2. le "misure di mitigazione per le acque di scarico" di cui all'art. 45 "Criteri ed indirizzi per una progettazione sostenibile dovranno essere attentamente verificate con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.
 - 1.3. dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni e delle relative modalità operative finalizzate ad attenuare le criticità individuate nel Rapporto Ambientale.
 - 1.4. la Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 1.5. la Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Badia Calavena con nota prot. n. 5914 del 23.07.14 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
 - 1.6. il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.7. i Comuni devono provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot nota n. 5914 del 23.07.14 del Comune di Badia Calavena, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. in sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano;
 - 2.2. sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive:
 - di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano in argomento;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art.18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43.



- In particolare per quanto riguarda l'attuazione delle azioni di cui all'art. 36 Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana – rifugi, il rispetto della procedura di valutazione di incidenza venga verificato anche in relazione al sito Natura 2000 IT3120017 Campobrun;
 - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione (tra cui quelle previste dall'art. 12) di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - di realizzare le azioni di cui all'articolo 36 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
 - di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
 - di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
 - di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 2.3. Per gli ambiti individuati quali "servizi di interesse comune di rilevanza locale" di progetto e "linea preferenziale di sviluppo insediativo a dominante produttiva" nell'ATO IN.01 a sud di Selva di Progno dovranno essere individuate opportune misure di inserimento paesaggistico.
- 2.4. Tenuto conto di quanto previsto dalle Norme Tecniche nell'art. 28 "Ambiti dell'edificazione diffusa", art. 29 "Linee preferenziali di sviluppo insediativo a dominante residenziale o produttivo", art. 38 "Centri storici" e art. 54 "Norme di flessibilità" relativamente alla possibilità di individuare nuovi ambiti e alla disciplina delle destinazioni d'uso e degli interventi ammissibili:
- i nuovi ambiti di trasformazione conseguenti a modifiche diverse da quelle conseguenti alla definizione del dettaglio di scala coerentemente a quanto disposto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii (che dovranno essere richiamati nell'articolo), con particolare riferimento all'art. 43 della LR 11/04 "Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale" che prevede che i limiti fisici alla nuova edificazione siano individuati "con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio". dovranno essere



- sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06
- in caso di individuazione di un assetto del territorio complessivamente diverso da quello rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" e valutato nel Rapporto Ambientale conseguentemente all'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione, il Piano degli interventi dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- 2.5. i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013;
- 2.6. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.7. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
- 2.8. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 43 delle Norme Tecniche, con le integrazioni di cui ai punti 1.1.1 e 2.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di 10 pagine